Rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali – III° trimestre 2021

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

**Prospetto di cui all’art. 9, comma 8 del DPCM 22 settembre 2014**

Attestazione dei tempi di pagamento

|  |
| --- |
| 1. **Importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002**
 |
|  | € 5.552.561,25 |  |

|  |
| --- |
| 1. **Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali**

In base all’art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 è la media dei giorni effettivi intercorrenti tra le date di scadenza delle fatture emesse a titolo corrispettivo di transazioni commerciali, o richieste equivalenti di pagamento, e le date di pagamento ai fornitori.  |
|  |  2,602892372 giorni  |  |

|  |
| --- |
| 1. **Informazioni aggiuntive da inserire nell’eventualità di utilizzo di metodologia diversa da quella fornita con il DPCM 22 settembre 2014 applicata per il calcolo dell’importo di cui al punto 1 (perimetro di riferimento, metodo di calcolo e fonti dei dati utilizzate dall’amministrazione)**
 |
| Il metodo di calcolo dell’indicatore fa riferimento a quanto previsto dal DPCM 22 settembre 2014, sulla base dei dati forniti dall’applicativo di Sicoge integrato messo a disposizione dalla RGS-IGICS, che ha selezionato i pagamenti effettuati per transazioni commerciali a fronte di fattura elettronica. Rispetto ai trimestri precedenti il dato positivo dell’indicatore mostra un leggero margine di ritardo nei pagamenti da parte dell’Amministrazione.Nel complesso si evidenzia comunque che a fronte del totale dei pagamenti emessi dall'Amministrazione nel trimestre considerato, pari a Euro 12.883.991,97, oltre la metà (Euro 7.331.430,72, ovvero il 57% del totale) sono stati liquidati entro la scadenza.Si precisa che, nell’elenco dei dati estratti da Sicoge integrato, sono state corrette alcune informazioni che apparivano palesemente incongruenti, in particolare nel caso in cui l’intervallo di tempo tra la data di ricezione della fattura e la data di scadenza della stessa risultasse inferiore a 30 giorni: la data di scadenza è stata quindi corretta al trentesimo giorno successivo alla ricezione, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente. |